

TI_GERICHTE 90.2002.1 vom 16. Dezember 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-12-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2002.1

FR: TI_GERICHTE 90.2002.1 du 16 décembre 2002

IT: TI_GERICHTE 90.2002.1 del 16 dicembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 33

cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato. 3. 3.1. I piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75 cpv. 1 Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). In concreto, il legislativo comunale di _____ ha delimitato due aree contigue a favore dell'attività della fondazione palestra di roccia Bellinzona: da un lato una zona per attrezzature pubbliche (AP n. _____, palestra di roccia), allo scopo di permettere l'esercizio principale dell'attività della fondazione; dall'altro una zona campeggi (ZC, retta dall'art. 27 NAPR), onde legittimare il campeggio annesso all'impianto. Il Consiglio di Stato non ha approvato questi azzonamenti asserendo che i relativi territori sono posti nella foresta ai sensi della legislazione forestale federale. Esso ha fatto riferimento, in particolare, alla risoluzione 24 aprile 2001 emessa dallo stesso Consiglio di Stato, in applicazione dell'art. 10 cpv. 2 LFo, nell'ambito dell'accertamento del limite del bosco a contatto con l'area edificabile. L'assegnazione di una foresta in una zona di utilizzazione - ha concluso il Governo - è possibile solo previo rilascio di un permesso di dissodamento (art. 12 LFo). 3.2. La decisione del Consiglio di Stato non può essere tutelata. Essa parte difatti da un accertamento viziato dei fatti. Il piano catastale versato agli atti all'udienza 24 settembre 2001 dai rappresentanti del comune, che riproduce - nello stesso tempo - il limite del bosco approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 24 aprile 2001 e gli azzonamenti AP e ZC disposti dal consiglio comunale, non approvati attraverso la risoluzione impugnata, dimostra difatti che una parte delle aree non approvate, ma in particolare una superficie significativa della zona campeggi (ZC), è ubicata con certezza fuori della foresta. Inoltre, la risoluzione governativa appena menzionata è finalizzata a determinare il limite del bosco verso le adiacenti zone di utilizzazione: dalla stessa non risulta con sufficiente chiarezza se anche le aree assai più arretrate rispetto a questo limite, entro le quali si spingono le zone non approvate (in particolare la zona AP, che consta di oltre 22'000 mq), costituiscano una foresta ai sensi della legislazione forestale. Emettendo il suo giudizio sulla base di un carente accertamento dei fatti determinanti il Consiglio di Stato ha, pertanto, violato il diritto (art. 38 cpv. 3 LALPT; 62 PAmM). La risoluzione impugnata dev'essere annullata già per questo motivo. 3.3. Gli atti devono, di conseguenza, essere retrocessi al Governo (art. 65 cpv. 2 PAmM), affinché esegua degli accurati accertamenti e, in seguito, decida nuovamente se - ed

